

**Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 dicembre 2007, n. 341/07 così come modificato ed integrato dalle deliberazioni 25 novembre 2008 ARG/elt 169/08, 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, 19 marzo 2010 ARG/elt 32/10 e 28 giugno 2010 ARG/elt 99/10**

**Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011**

## **Articolo 1**

### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento:
- a) si applicano le definizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) si fa inoltre riferimento alle modalità di registrazione delle disalimentazioni e calcolo degli indicatori di continuità del servizio di trasmissione di cui al Documento A.54 allegato al Codice di rete (di seguito: Documento A.54), come modificato e integrato ai sensi della deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07.

## **Articolo 2**

### *Finalità e ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce il quadro di incentivi e penalità applicabili nel periodo di regolazione 2008-2011 alla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) per il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione.
- 2.2 Il presente provvedimento ha la finalità di promuovere il miglioramento della qualità del servizio di trasmissione attraverso adeguati interventi operativi e investimenti. L'Autorità vigila sul fatto che tale miglioramento non sia ottenuto con aggravio delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento.

## **Articolo 3**

### *Energia non fornita di riferimento*

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è pari all'ammontare annuo di energia non fornita, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la Rete di trasmissione nazionale, esclusa la rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l. e successivamente acquisita da Terna (di seguito: RTN 2008), con le sole esclusioni e limitazioni di cui ai commi successivi.

- 3.2 In via temporanea e limitatamente al periodo di regolazione 2008-2011, l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* è valutato rispetto ai seguenti utenti AT coinvolti nelle disalimentazioni:
- a) utenti AT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla Rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN), per disalimentazioni aventi origine nella RTN 2008;
  - b) utenti AT direttamente connessi alla RTN 2008, per disalimentazioni aventi origine su impianti degli utenti della RTN 2008, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v).
- 3.3 Nel caso di incidenti rilevanti, all'energia non fornita valutata in applicazione del Documento A.54, al netto delle esclusioni di cui al comma successivo, si applica convenzionalmente la funzione di limitazione di cui alla Tabella 1; il risultato di tale limitazione convenzionale concorre all'indicatore *Energia non fornita di riferimento* di cui al comma precedente.
- 3.4 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni dovute all'intervento di sistemi di difesa a fronte di perturbazioni di frequenza con origine sulla rete interconnessa europea;
  - b) disalimentazioni per applicazione del piano di emergenza PESSE, a fronte di condizioni di inadeguatezza del parco di generazione, solo se è stato fornito preavviso di allerta all'utenza il giorno precedente;
  - c) disalimentazioni dovute a ordini impartiti da autorità pubbliche per ragioni di emergenza (ad esempio apertura di linee per permettere operazioni di spegnimento di incendi);
  - d) disalimentazioni dovute a catastrofi naturali di ingenti proporzioni (ad esempio terremoti o alluvioni);
  - e) disalimentazioni per attentati terroristici, attacchi intenzionali, sabotaggi e furti;
  - f) incidenti rilevanti, per qualunque causa, con energia non fornita complessiva superiore a 40.000 MWh.
- 3.5 Sono incluse nel computo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* anche le disalimentazioni causate da interventi degli equilibratori automatici di carico o di teledistacchi o di altri sistemi di difesa le cui specifiche siano definite da Terna, anche se installati sul lato MT di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT sia direttamente connessi che non direttamente connessi alla RTN.
- 3.6 Il livello effettivo dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* per l'anno *i* è ottenuto come media aritmetica triennale dei valori dell'anno *i*, dell'anno *i-1* e dell'anno *i-2* con arrotondamento all'unità.

#### **Articolo 4**

##### *Numero di disalimentazioni per utente RTN*

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento, l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* è pari al numero medio di disalimentazioni, lunghe o brevi, subito dagli utenti direttamente connessi alla RTN 2008, per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche parzialmente, la medesima RTN 2008 in ciascuna Area Operativa di Terna (di seguito: AOT), con le sole esclusioni di cui al comma successivo.
- 4.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* le seguenti tipologie di disalimentazioni:
- a) disalimentazioni di cui al comma 3.4;
  - b) disalimentazioni con origine su impianti degli utenti della RTN, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 250/04, articolo 30, comma 30.1, lettera b), punto v).
- 4.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per l'anno *i*, valutato per ogni singola AOT, è ottenuto come media ponderata biennale dei valori dell'anno *i* e dell'anno *i-1*, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti al 31 dicembre di ogni anno che risultavano direttamente connessi alla RTN 2008 con arrotondamento alla terza cifra decimale.

#### **Articolo 5**

##### *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*

- 5.1 Ai fini del presente provvedimento l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è pari al rapporto tra il numero di utenti, di qualunque tipo e direttamente connessi alla RTN 2008 che nel corso dell'anno non hanno subito alcuna disalimentazione e il numero complessivo di utenti, di qualunque tipo, direttamente connessi alla RTN 2008.
- 5.2 Sono esclusi dal computo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* le medesime disalimentazioni di cui al comma 4.2.
- 5.3 Il livello effettivo dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* è valutato con riferimento a ogni singolo anno *i*, per ogni singola AOT e per l'intera RTN 2008 con arrotondamento alla terza cifra decimale.

## **Articolo 6**

### *Dati di qualità del servizio di trasmissione*

- 6.1 Entro il 30 aprile 2008, Terna mette a disposizione dell'Autorità i seguenti dati storici, ricostruiti in coerenza con le definizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli precedenti:
- a) valori annui dell'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR) per il periodo 2001-2007, con evidenza delle disalimentazioni a cui si applica la funzione di limitazione di cui al comma 3.3, nonché delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 3.4;
  - b) valori annui, per singola AOT, dell'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* (NDU) almeno per gli anni 2006 e 2007, con evidenza delle disalimentazioni escluse ai sensi del comma 4.2;
  - c) valori annui, per singola AOT e per l'intera RTN, dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD) almeno per gli anni 2006 e 2007.
- 6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno dal 2009 in avanti, Terna mette a disposizione dell'Autorità i dati di qualità del servizio di trasmissione previsti dal Codice di rete e dal presente provvedimento. I dati comunicati all'Autorità da Terna possono essere soggetti a pubblicazione a parte dell'Autorità.
- 6.3 Gli Uffici dell'Autorità definiscono le modalità operative per la messa a disposizione dei dati e effettuano i controlli a campione.

## **Articolo 7**

### *Livelli di partenza e livello obiettivo*

- 7.1 La regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione per il periodo di regolazione 2008-2011 ha valenza sperimentale. Le regole applicabili ai successivi periodi di regolazione sono stabilite sulla base delle evidenze emerse nell'attuazione della prima sperimentazione.
- 7.2 Sono definiti i seguenti livelli di partenza:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento* (ENSR), pari al valore della media aritmetica dei livelli medi triennali di tale indicatore disponibili nel periodo 2001-2007;
  - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* (NDU), pari per ciascuna AOT, al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07;
  - c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni* (QSD), pari per ciascuna AOT al valore della media aritmetica biennale di tale indicatore nel biennio 2006-07 e pari per l'intera RTN al valore medio ponderato dei valori medi biennali di tale indicatore nel

biennio 2006-07 di ogni AOT, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di utenti direttamente connessi a ogni AOT al 31 dicembre di ogni anno.

- 7.3 Sono definiti i seguenti livelli obiettivo:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*: per gli anni 2008 e 2009, il livello obiettivo è pari al livello di partenza; per gli anni 2010 e 2011, l'obiettivo è pari all'obiettivo dell'anno precedente ridotto del 2%;
  - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* e per ciascuna AOT: per gli anni 2009, 2010 e 2011, l'obiettivo è pari a 0,18 disalimentazioni/utente o, se superiore, al livello di partenza di questo indicatore diminuito ogni anno di una quantità tale da pervenire, nel 2019, al livello di 0,18 disalimentazioni/utente in ogni AOT.
- 7.4 I livelli di partenza e i livelli obiettivo sono definiti con le seguenti approssimazioni:
- a) per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, espresso in MWh, con arrotondamento all'unità;
  - b) per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, espresso in disalimentazioni/utente, con arrotondamento alla terza cifra decimale;
  - c) per l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, espresso in numero puro (compreso tra 0 e 1), con arrotondamento alla terza cifra decimale.

## **Articolo 8**

### *Incentivi e penalità per la qualità del servizio di trasmissione*

- 8.1 Terna assicura, per gli anni 2010 e 2011, almeno il raggiungimento dei livelli obiettivo degli indicatori *Energia non fornita di riferimento* e *Numero di disalimentazioni per utente RTN*, quest'ultimo valutato separatamente per ogni AOT. Terna inoltre massimizza l'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, sia per l'intera RTN 2008 che separatamente per ogni AOT.
- 8.2 Per ognuno degli anni 2010 e 2011 Terna ha diritto a un incentivo nel caso di livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione migliori dei livelli obiettivo o, nel caso mancato raggiungimento di tali obiettivi, ha l'obbligo di versare una penalità nel conto "Qualità dei servizi elettrici", gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico, in misura pari, per ogni anno  $i$ , a:
- a)  $(LE_{ENSR} - LO_{ENSR})_i \times C_{ENSR}$  per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*, dove  $LE_{ENSR}$  è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno  $i$  ai sensi del comma 3.6,  $LO_{ENSR}$  è il livello

obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno  $i$ ,  $C_{ENSR}$  è un parametro che assume il valore di 15.000 euro/MWh;

- b)  $(LE_{NDU}-LO_{NDU})_{i,j} \times P_{i,j} \times C_{NDU}$  per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN* per ciascuna AOT  $j$ , dove  $LE_{NDU}$  è il livello effettivo di tale indicatore registrato nell'anno  $i$  e nella AOT  $j$  ai sensi del comma 4.3,  $LO_{NDU}$  è il livello obiettivo di tale indicatore assegnato per l'anno  $i$  alla AOT  $j$ ,  $P_{i,j}$  è la potenza media in MW, pari alla quantità di energia trasmessa nell'anno  $i$  nella AOT  $j$  divisa per il numero annuo di ore (8760), e  $C_{NDU}$  è un parametro che assume i valori indicati in tabella 2 e espressi in euro/MW/disalimentazione.

- 8.3 Nel caso di superamento dei livelli obiettivo, gli incentivi sono moltiplicati per il valore  $[1+ 2 \times \max(LE_{QSD}-LP_{QSD}; 0)]_{i,j}$  dove  $LE_{QSD}$  e  $LP_{QSD}$  sono, rispettivamente, il livello effettivo e il livello di partenza dell'indicatore *Quota di utenti RTN senza disalimentazioni*, valutato nell'anno  $i$  e nell'area  $j$ , questa essendo l'intera RTN 2008 per gli incentivi di cui alla lettera a) del comma precedente e ogni singola AOT per gli incentivi di cui alla lettera b) del medesimo comma.
- 8.4 L'Autorità determina gli incentivi e le penalità di cui al presente articolo entro il 31 ottobre 2011 con riferimento ai livelli obiettivo fissati per l'anno 2010 ed entro il 31 ottobre 2012 con riferimento ai livelli obiettivo fissati per l'anno 2011. Nel caso che in esito ai controlli effettuati dall'Autorità risulti che i dati di qualità del servizio di trasmissione non sono registrati come previsto dalla normativa applicabile, gli incentivi possono essere ridotti, fatto salvo l'avvio di procedimenti sanzionatori per i casi più gravi, nei quali gli incentivi sono annullati.

## **Articolo 9**

### *Meccanismi di franchigia e di contenimento del rischio*

- 9.1 Ai fini del confronto tra i livelli effettivi degli indicatori di qualità del servizio di trasmissione e i livelli obiettivo, si applica una fascia di franchigia pari a:
- a) il 10% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Energia non fornita di riferimento*;
  - b) il 5% in più o in meno rispetto al livello obiettivo, per l'indicatore *Numero di disalimentazioni per utente RTN*.

Qualora la differenza tra il livello effettivo di un indicatore e il livello obiettivo rientri nella suddetta fascia di franchigia, tale differenza si considera pari a zero.

- 9.2 L'ammontare totale degli incentivi di cui all'articolo 8 non può eccedere, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare pari a 2% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione.

- 9.3 L'ammontare totale delle penalità di cui all'articolo 8 non può eccedere, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, un ammontare pari a 1,5% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione.
- 9.4 Per l'anno 2010, qualora non risultino raggiunti i livelli obiettivo assegnati, il pagamento di un terzo della penalità di cui all'articolo 8 è differito in una rata da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico l'anno seguente. Qualora nell'anno seguente venga raggiunto il livello obiettivo assegnato per l'indicatore a cui è relativa la penalità, questa è ridotta in misura pari alla rata differita.

### **Articolo 10**

#### *Valorizzazione dei servizi resi dalle imprese distributrici per la continuità*

- 10.1 Per disalimentazioni che non costituiscono incidenti rilevanti e che interessano impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN, si definisce "mitigazione" la differenza tra l'energia non fornita valutata come prodotto tra il valore della potenza interrotta (attraverso la misura del flusso di potenza, nell'intervallo di tempo immediatamente precedente la disalimentazione, nell'impianto presso cui è fornito il servizio di mitigazione) e la durata della disalimentazione e l'energia non fornita valutata come previsto dal Documento A.54, a parità di carico di riferimento durante la durata di disalimentazione.
- 10.2 Sono escluse dalla applicazione del comma 10.1 le disalimentazioni attribuite a cause di forza maggiore, a cause esterne o a causa di insufficienza di risorse di cui al comma 30.1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04.
- 10.3 A decorrere dal 1° luglio 2010, a seguito di ciascuna disalimentazione di impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connessi alla RTN e già direttamente connessi alla RTN al 31 dicembre 2008, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario pari a 10.000 euro/MWh durante le prime quattro ore successive all'inizio di ciascuna disalimentazione e ad un valore unitario pari a 3.000 euro/MWh per le ore successive alle prime quattro.
- 10.4 A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, a seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN e già indirettamente connesso alla RTN al 31 dicembre 2008, i servizi di mitigazione sono valorizzati ad un valore unitario pari a 4.000 euro/MWh durante le prime quattro ore successive all'inizio di ciascuna disalimentazione e ad un valore unitario pari a 1.200 euro/MWh per le ore successive alle prime quattro.
- 10.5 Nel caso in cui Terna dia inizialmente comunicazione contraria e successivamente comunicazione favorevole all'avvio dei servizi di

mitigazione, l'istante di inizio ai fini della valorizzazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 è l'istante di comunicazione favorevole.

- 10.6 A decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2011, a seguito di ciascuna disalimentazione che interessi un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN e già indirettamente connesso alla RTN al 31 dicembre 2008, per i soli siti d'utente con tipologia di connessione "T" in derivazione rigida a T oppure "R" in assetto radiale o in antenna da Stazione RTN, come definite al capitolo 5.5 del Documento A.54, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione sono poste pari a zero fino all'istante in cui il 90% dei clienti finali MT e BT alimentati da tale impianto precedentemente alla disalimentazione siano stati rialimentati da parte delle imprese distributrici che rendono servizi di mitigazione. Successivamente a tale istante si applicano le valorizzazioni di cui al comma 10.4, utilizzando come riferimento temporale l'inizio della disalimentazione, eventualmente modificato per effetto del comma 10.5.
- 10.7 In caso di mancato o incompleto invio della comunicazione di cui al comma 10ter.1 entro i termini previsti le valorizzazioni dei servizi di mitigazione resi dall'impresa inadempiente sono poste pari a zero sino all'ultimo giorno del mese di invio completo della comunicazione.
- 10.8 Nel caso in cui, a seguito di un singolo evento interruttivo, definito come insieme delle disalimentazioni di uno o più impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT che siano state originate dallo stesso evento di guasto e aggregato con le regole di cui al paragrafo 11.9.1 del Codice di rete e di cui al capitolo 4 del Documento A.54 (di seguito: evento interruttivo), l'impresa distributtrice che abbia ricevuto un ordine di manovra di apertura o di chiusura linee non abbia effettuato con successo tale manovra entro cinque minuti dall'ordine, le valorizzazioni dei servizi di mitigazione conseguenti a tale evento interruttivo sono poste pari a zero.
- 10.9 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti a un tetto massimo pari a 3,5 milioni di euro per singolo evento interruttivo originatosi sulla RTN 2008 e, fino al 31 dicembre 2011, a un tetto massimo pari a 1,4 milioni di euro per singolo evento interruttivo originatosi su elementi facenti parte della rete già di proprietà di Enel Linee Alta Tensione S.r.l.. Terna applica automaticamente tale meccanismo di tetto durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 10.12 effettuando, nel caso di servizi di mitigazione resi da più di una impresa distributtrice a fronte dello stesso evento interruttivo, una ripartizione pro-quota del tetto di evento interruttivo in funzione dell'energia mitigata da ciascuna impresa.
- 10.10 Gli ammontari relativi ai servizi di mitigazione sono soggetti al meccanismo di decurtazione di cui all'articolo 10bis. Terna applica automaticamente tale meccanismo durante il calcolo delle partite economiche di cui al comma 10.12.
- 10.11 Gli ammontari versati da Terna sono soggetti ad un tetto composto da una componente fissa e da una variabile. La componente fissa è pari allo 0,25%

dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione. La componente variabile unitaria è pari allo 0,25% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione per ogni potenziale incidente rilevante classificato con causa della interruzione “altre cause”, di cui al comma 30.1, lettera c), alinea iv, dell’Allegato A alla deliberazione n. 250/04, fino ad un massimo pari all’1,25% dei ricavi annui riconosciuti per il servizio di trasmissione in corrispondenza di cinque o più potenziali incidenti rilevanti.

- 10.12 La regolazione delle partite economiche relative ai servizi di mitigazione avviene direttamente tra Terna e le imprese distributrici interessate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono i servizi di mitigazione resi.
- 10.13 Terna può presentare richiesta all’Autorità per il reintegro dei versamenti alle imprese distributrici eccedenti il tetto di cui al comma 10.11 tramite il Conto qualità dei servizi elettrici, di cui all’articolo 59 all’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07 entro la data di cui al comma 10.12. In tal caso l’Autorità delibera sul reintegro con i provvedimenti di determinazione di incentivi e penalità di cui al comma 8.4.
- 10.14 Per il periodo 1° luglio 2010 - 31 dicembre 2010 i tetti di cui al comma 10.9 e le componenti fissa e variabile del tetto di cui al comma 10.11 sono dimezzati.
- 10.15 Ai fini della determinazione dell’energia dei servizi di mitigazione si applicano le modalità di calcolo previste dal Codice di rete e, in via transitoria, le modalità di calcolo previste dall’Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.

#### **Articolo 10bis**

##### *Decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione a seguito di mancati adempimenti ad ordini di manovra in occasione di disalimentazioni*

- 10bis.1 In caso di episodi di mancato adempimento di ordini di apertura e chiusura di linee attraverso sistemi di teleconduzione o telecontrollo in occasione di disalimentazioni (inclusi gli incidenti rilevanti), gli ammontari dei servizi di mitigazione sono decurtati:
- a) di un quarto per il primo episodio;
  - b) di due terzi per il secondo episodio;
  - c) del 100% per più di due episodi.

Gli episodi di cui al presente comma sono segnalati da Terna con rendicontazione annuale all’impresa distributtrice interessata e all’Autorità in occasione della comunicazione dei dati di qualità del servizio di trasmissione di cui al comma 6.2, conformemente alle modalità di monitoraggio definite dalla deliberazione 30 marzo 2009, ARG/elt 43/09. È fatta salva ogni conseguenza, incluso l’avvio di procedimenti sanzionatori.

- 10bis.2 Il meccanismo di decurtazione della valorizzazione dei servizi di mitigazione si applica separatamente per ciascun Centro Operativo dell'impresa distributrice interessata.
- 10bis.3 Ai fini della determinazione degli episodi di mancato adempimento si applicano le modalità di calcolo dei mancati adempimenti previste dal Codice di rete e, in via transitoria, dall'Allegato A alla deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.
- 10bis.4 Il meccanismo di decurtazione relativo ai servizi di mitigazione resi dalle imprese distributrici dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010 si applica facendo riferimento all'esecuzione di ordini di manovra durante il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2010 su elementi di rete con tensione superiore a 100 kV.

#### **Articolo 10ter**

##### *Comunicazioni da parte di Terna e delle imprese distributrici*

- 10ter.1 Entro il 30 luglio 2010 le imprese distributrici con almeno un impianto di trasformazione AAT/MT o AT/MT direttamente connesso alla RTN comunicano a Terna e in copia all'Autorità, per tutti i propri impianti di trasformazione AAT/MT o AT/MT e per tutte le proprie porzioni di rete MT sottese a impianti di trasformazione di proprietà di Terna, congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 2.5.4.1.1 del Codice di rete:
- a) la stima del valore della potenza massima che l'impresa distributrice è in grado di fornire in schema di rete normale come controalimentazione dalla rete MT nelle condizioni di disalimentazione del solo impianto in esame; tale stima è riferita all'anno di invio della comunicazione di cui al presente comma, nelle situazioni tipiche di carico di cui al paragrafo 2.5.4.1.1 del Codice di rete;
  - b) l'energia prelevata dalla rete AT o AAT dall'impianto in esame, ove non di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
  - c) l'energia immessa nella rete AT o AAT dall'impianto in esame, ove non di proprietà Terna, nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
  - d) il numero di altre utenze MT connesse in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
  - e) l'energia complessiva prodotta da altre utenze MT connesse in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
  - f) il numero di clienti finali MT e il numero di clienti finali BT connessi in schema di rete normale alla rete MT sottesa all'impianto

- in esame nel corso dell'anno precedente quello di invio della comunicazione di cui al presente comma;
- g) la presenza di altre imprese distributrici in condizione di poter effettuare servizi di mitigazione per l'impianto in esame.
- 10ter.2 Entro il 28 febbraio 2011, relativamente al periodo 1° luglio 2010 – 31 dicembre 2010, Terna comunica all'Autorità:
- a) valorizzazione economica dei servizi di mitigazione per ogni singolo evento interruttivo;
  - b) motivazioni dei servizi di mitigazione non riconosciuti o parzialmente riconosciuti, per qualsiasi motivo;
  - c) schede di registrazione dei servizi di mitigazione;
  - d) registro degli ordini di attuazione dei servizi di mitigazione di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione 28 giugno 2010, ARG/elt 99/10.
- 10ter.3 Entro il 30 settembre 2011 Terna comunica all'Autorità le informazioni di cui al precedente comma 10ter.2 relativamente al periodo 1° gennaio 2011 – 30 giugno 2011.
- 10ter.4 Entro il 31 luglio 2011, relativamente al periodo 1° aprile 2010 – 30 giugno 2011, Terna e le imprese distributrici comunicano all'Autorità i dati del monitoraggio dell'esecuzione degli ordini di manovra di cui alla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, secondo i formati da essa previsti, per le reti con tensione superiore a 100 kV.
- 10ter.5 Entro il 31 luglio 2011, relativamente al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, Terna e le imprese distributrici comunicano all'Autorità i dati del monitoraggio dell'esecuzione degli ordini di manovra di cui alla deliberazione 30 marzo 2009 ARG/elt 43/09, secondo i formati da essa previsti, per le reti con tensione inferiore a 100 kV.

## **Articolo 11**

### *Compartecipazione di Terna ai rimborsi ai clienti connessi a reti di distribuzione MT e BT*

- 11.1 A decorrere dal 2008, Terna è tenuta al pagamento delle quote di penalità o rimborsi ai clienti connessi alle reti di distribuzione MT e BT nei casi previsti dai commi 34.9 e 46.2 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, con le modalità e nei limiti e termini previsti dal medesimo Testo integrato.

**Tabelle**

**Tabella 1** – Funzione di limitazione dell'indicatore *ENSR*

<b>Energia non fornita [MWh]</b>	<b>Energia non fornita di riferimento [MWh]</b>
250	250
1.000	500
2.250	750
> 2.250, fino a 40.000	750

Per valori intermedi tra quelli indicati, si adotta la seguente interpolazione:

$$ENSR \text{ [MWh]} = 250 \text{ MWh} * (ENS \text{ [MWh]} / 250)^{1/2}$$

**Tabella 2** – Valori del parametro  $C_{NDU}$  per fasce dell'indicatore *NDU*

<b>Livello effettivo dell'indicatore NDU</b>	<b>Parametro <math>C_{NDU}</math> (euro/MW/disal.)</b>
Fino a 0,18 disalimentazioni/utente	1.000
Tra 0,18 e 0,30 disalimentazioni/utente	3.000
Tra 0,30 e 0,45 disalimentazioni/utente	5.000
Più di 0,45 disalimentazioni/utente	8.000